



Camera di Commercio  
Forlì-Cesena

# STATUTO



**STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DI FORLÌ-CESENA**

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 147 DEL 15 NOVEMBRE 2011  
RATIFICATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27 DEL 28 NOVEMBRE 2011



## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

<b>TITOLO I - PRINCIPI</b>	<b>1</b>
Articolo 1 Natura e finalità	1
Articolo 2 Pari opportunità	1
Articolo 3 Sede, uffici distaccati ed emblema	1
Articolo 4 Funzioni camerali	2
Articolo 5 Sistema camerale	3
Articolo 6 Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio	3
Articolo 7 Autonomia statutaria e regolamentare	4
<b>TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>4</b>
<b>CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE E IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>	<b>4</b>
Articolo 8 Gli organi camerali	4
Articolo 9 Composizione del Consiglio Camerale	4
Articolo 10 Competenze del Consiglio camerale	5
Articolo 11 I consiglieri camerali	6
Articolo 12 Funzionamento del Consiglio camerale	7
Articolo 13 Regolamento interno	7
Articolo 14 Commissioni consiliari	8
Articolo 15 Giunta camerale	8
Articolo 16 Giunta camerale: competenze	8
Articolo 17 Componenti della Giunta	10
Articolo 18 Funzionamento della Giunta camerale	10
Articolo 19 Riunioni e deliberazioni	11
Articolo 20 Il Presidente della Camera di Commercio	11
Articolo 21 Vicepresidenza della Camera di Commercio	12
Articolo 22 Norme sulla continuità amministrativa della Camera di Commercio	12
Articolo 23 Obbligo di astensione	13
<b>CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI</b>	<b>13</b>
Articolo 24 Composizione, nomina, durata del mandato e sostituzioni	13
Articolo 25 Competenze e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti	13
Articolo 26 Consulta provinciale dei liberi professionisti	14
<b>CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</b>	<b>14</b>
Articolo 27 Ordinamento degli uffici e dei servizi	14
Articolo 28 Il Segretario Generale	14
Articolo 29 I Dirigenti e loro funzioni	16
Articolo 30 Assetto organizzativo	16
Articolo 31 Personale	16
Articolo 32 L'Organismo Indipendente di Valutazione - O.I.V.	17
Articolo 33 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	17
<b>TITOLO III - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI</b>	<b>17</b>
Articolo 34 Partecipazioni della Camera di Commercio	17
Articolo 35 Aziende Speciali	18
Articolo 36 Osservatori, accordi di programma, patti territoriali e conferenze di servizi	18
<b>TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI</b>	<b>19</b>
Articolo 37 Istituti di partecipazione	19
Articolo 38 Diritto di informazione	19

Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

<b>TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>	<b>19</b>
Articolo 39 Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio	19
Articolo 40 Fondo di perequazione	19
<b>TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>20</b>
Articolo 41 Entrata in vigore - Pubblicità	20
Articolo 42 Rinnovazione della Giunta	20
Articolo 43 Revisione dello Statuto e dei Regolamenti	20
Articolo 44 Norme di rinvio	20

## TITOLO I - PRINCIPI

### ARTICOLO 1

#### NATURA E FINALITÀ

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Forlì-Cesena, di seguito denominata Camera di Commercio, la cui istituzione risale all'anno 1862, è, ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580, un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della provincia di Forlì-Cesena.
2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa e finanziaria che si esplica nell'ambito delle leggi vigenti.

### ARTICOLO 2

#### PARI OPPORTUNITÀ

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10 comma 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.
3. La Camera di commercio garantisce la presenza di entrambi i generi nella composizione della Giunta.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendente, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione dei nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti la Camera di commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

### ARTICOLO 3

#### SEDE, UFFICI DISTACCATI ED EMBLEMA

1. La Camera di Commercio ha sede principale in Forlì, Corso della Repubblica 5, e sede distaccata in Cesena, via Gaspare Finali 32, e può dotarsi di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione ovvero nel medesimo Comune di Forlì.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano all'organo a ciò deputato secondo le disposizioni di legge.
3. L'emblema della Camera di Commercio è composto da un semicerchio, richiamante la lettera C maiuscola, la cui parte bassa sinistra è raffigurata in forma di ruota dentata. Su tale semicerchio, dalla parte centrale in basso, si sovrappone una figura conica capovolta e curvata verso destra dalla quale germogliano tre foglie, che occupano la parte centrale dell'intera figura, e la cui base si dissolve dalla parte aperta del medesimo semicerchio. A destra del disegno compare il segno identificativo del Sistema camerale, composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale viene inserita la denominazione di Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
4. Lo studio e la realizzazione grafica dell'emblema camerale sono ispirati da due motivi:
  - a) la raffigurazione simbolica in forma moderna delle caratteristiche economiche della provincia;
  - b) la rappresentazione, attraverso la dinamicità delle linee e l'evoluzione delle forme, di un'apertura totale dell'Ente nei confronti della realtà, intesa come ricezione e trasmissione alle imprese di nuovi input derivanti dall'informazione e dall'innovazione tecnologica.

#### **ARTICOLO 4**

##### **FUNZIONI CAMERALI**

1. La Camera di Commercio promuove gli interessi generali dell'imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato. Essa può esercitare, oltre alle funzioni espressamente attribuitele dalla legge, tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese, salvo che la Costituzione o la legge non le attribuiscono in via esclusiva ad altri soggetti pubblici o privati. In particolare, svolge azioni di sostegno del sistema economico locale e può essere soggetto promotore o partecipante di iniziative di programmazione concertata con soggetti pubblici e altri soggetti secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. La Camera di Commercio esercita altresì le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altre Pubbliche Istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. Attua, tra l'altro, iniziative finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito da parte delle imprese, lo sviluppo delle infrastrutture e la valorizzazione delle risorse del territorio, la diffusione della qualità, dell'innovazione, dello sviluppo sostenibile ed il trasferimento tecnologico nel sistema economico.
3. La Camera di Commercio in particolare svolge le funzioni e i compiti relativi alla tenuta del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge, promovendo la semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche.
4. La Camera di Commercio esercita, nei limiti stabiliti dalla legge, anche con l'istituzione di osservatori, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni economico-statistiche sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i propri dati ovvero quelli comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.
5. La Camera di Commercio, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato, effettua i servizi previsti dalla legge n. 580/1993 e da altre norme. In particolare, esercita funzioni di inibizione dell'uso di clausole vessatorie, di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nonché altre iniziative finalizzate a tali attività; promuove l'elaborazione e l'adozione di contratti-tipo, in particolare da parte di associazioni di rappresentanza di imprese ed associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti; effettua servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e consumatori e utenti, anche con l'assistenza delle rispettive associazioni, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini. Svolge attività indirizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riguardo alla metrologia legale e alla trasparenza dei prezzi.
6. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e può promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale.
7. La Camera di Commercio opera ai fini della promozione del territorio e delle economie locali per accrescerne la competitività; a tale fine svolge attività volte a favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale all'estero, in raccordo con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche. La Camera di Commercio promuove altresì forme di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.
8. La Camera di Commercio formula pareri e proposte all'Unione Europea, alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza.

## **ARTICOLO 5**

### **SISTEMA CAMERALE**

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione europea, nell'Unione italiana delle Camere di Commercio e nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio attiva iniziative congiunte e forme di collaborazione con le altre Camere di Commercio italiane ed estere, per rispondere a esigenze funzionali delle imprese della circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.
4. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e della rete camerale. La stessa Unione promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante aziende speciali, organismi associativi e società a prevalente capitale privato servizi ed attività di interesse delle Camere di Commercio e delle categorie economiche.
5. La Camera di commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione all'Unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera, per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale. L'Unione Regionale svolge altresì nei confronti del sistema camerale regionale attività di servizio e promozione dell'attività delle Camere di Commercio anche mediante società e consorzi.
6. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali a livello regionale.

## **ARTICOLO 6**

### **PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DELLE CAMERE DI COMMERCIO**

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, al fine di attivare sinergie e collaborazioni con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale e comunitario e di instaurare un efficace rapporto tra le attività dell'Ente e l'espressione delle associazioni, del sistema delle imprese e del mercato.
2. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
3. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con le istituzioni pubbliche di livello locale, regionale, nazionale e comunitario ed in particolare con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, della Legge n. 580/93.
4. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio esprime pareri alle amministrazioni richiedenti e può anche, senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e coordina la propria attività in relazione ai programmi che concorre a determinare.
6. La Camera di Commercio concorre a realizzare forme di cooperazione con altre pubbliche

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

istituzioni e con soggetti rappresentativi di stakeholders per l'attuazione, in forma coordinata, di disposizioni normative ovvero per promuovere la semplificazione amministrativa e la diffusione degli strumenti tecnologici per il dialogo impresa-pubbliche amministrazioni.

7. Nell'esercizio delle attività, la Camera di Commercio si ispira ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché dell'economicità, della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

### **ARTICOLO 7**

#### **AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE**

1. Lo Statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio, comunità economica della provincia di Forlì-Cesena, e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

2. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.

3. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni Camerali.

4. La potestà regolamentare della Camera di Commercio, salvo che non si tratti di attività riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio, è svolta dalla Giunta.

## **TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

### **CAPO I - IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL PRESIDENTE E IL COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **ARTICOLO 8**

##### **GLI ORGANI CAMERALI**

1. Sono organi Camerali: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Camera di Commercio ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **ARTICOLO 9**

##### **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE**

1. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei Consiglieri, secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, sono determinati nel rispetto delle norme previste dalla legge, nonché dalle relative norme attuative.

2. Il numero dei componenti del consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena è pari a 25 consiglieri.

3. Il presente Statuto definisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di Forlì e Cesena in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

4. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

5. All'interno dei rappresentanti di ciascuno dei settori dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
6. I criteri generali per la ripartizione dei posti di Consigliere in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla Legge 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. 23/2010, nonché, in sua attuazione, dal Decreto 4 agosto 2011, n. 155, recante il Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio.
7. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 3 del presente articolo.
8. Il consiglio dura in carica cinque anni, salvo diverso termine fissato dalla legge, che decorrono dalla data dell'insediamento ed i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.
9. La rappresentanza dei settori economici rimane immutata per il periodo di durata in carica del Consiglio ed è soggetta, in sede di rinnovo, alle variazioni della ripartizione dei Consiglieri che sono la conseguenza dell'applicazione dei criteri dei commi precedenti.

### **ARTICOLO 10**

#### **COMPETENZE DEL CONSIGLIO CAMERALE**

1. Il Consiglio camerale, organo primario dell'Ente, determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
  - a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
  - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;
  - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;
  - d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio coi relativi allegati, compreso il bilancio delle proprie aziende speciali;
  - e) determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
  - f) con l'approvazione del bilancio di esercizio, adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano delle perdite della gestione delle proprie aziende speciali, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio di esercizio camerale;
  - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
  - h) svolge l'attività regolamentare rimessa dalla legge ovvero dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza;
  - i) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio può altresì formulare pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre Istituzioni sulle questioni che interessano le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale.
4. Il Consiglio adotta ogni altro atto rientrante nei compiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

6. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

## **ARTICOLO 11**

### **I CONSIGLIERI CAMERALI**

1. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, della L. 580/1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6, della stessa L. 580/1993. Essi entrano in carica al momento dell'insediamento del Consiglio o, in caso di surrogazione, al momento della sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale del decreto di sostituzione.

2. I Consiglieri camerali rappresentano il sistema locale delle imprese della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare voti e proposte sull'attività camerale;
- c) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.

4. La durata del mandato dei Consiglieri è di cinque anni, salvo il diverso termine fissato dalla legge.

5. Il termine iniziale del mandato decorre sempre, indipendentemente dalla nomina del consigliere, dalla data di insediamento del Consiglio Camerale.

6. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

7. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, della L. 580/1993 e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

8. Non possono far parte del consiglio:

- a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;
- b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
- c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;
- d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;
- e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

- f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
9. La perdita dei requisiti di cui al comma 7 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 8, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza é adottato dall'autorità competente per la nomina.
10. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.
11. I Consiglieri decadono, inoltre, nel caso in cui non partecipino, senza giustificazione, a quattro (4) sedute consecutive del Consiglio.
12. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio.
13. I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto del Collegio. Non è consentita ad essi alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente.
14. Il Consiglio camerale può adottare il codice di comportamento a cui devono attenersi i Consiglieri nello svolgimento del mandato al fine di garantirne l'imparzialità.
15. Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, deliberato dal Consiglio camerale nel rispetto delle previsioni di legge.
16. I Consiglieri camerali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale in ossequio a quanto previsto dalla disciplina in materia.

### **ARTICOLO 12**

#### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE**

1. Il Consiglio, salvi diversi termini di legge, si riunisce in via ordinaria entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico. Si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
2. Le convocazioni avvengono mediante avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno dieci (10) giorni prima della seduta. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
3. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso, formulato con le modalità di cui al precedente comma, spedito almeno cinque (5) giorni prima della seduta.
4. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi nazionali e regionali del sistema camerale.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
6. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, adottato ed approvato dal medesimo Consiglio.

### **ARTICOLO 13**

#### **REGOLAMENTO INTERNO**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato secondo le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il regolamento disciplina, in particolare:
- a) la convocazione, i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio camerale;

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

- b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle commissioni consiliari e delle consulte;
- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri;
- e) i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- f) gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività della Camera di Commercio e degli organismi da essa promossi o a cui la stessa aderisce.

### **ARTICOLO 14**

#### **COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le Commissioni consiliari, composte da membri del Consiglio ed eventualmente coordinate da un membro della Giunta camerale, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali Commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. A far parte di tali Commissioni possono essere chiamati degli esperti.
4. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni permanenti, costituite da Consiglieri ed esperti con compiti consultivi.

### **ARTICOLO 15**

#### **GIUNTA CAMERALE**

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da 7 consiglieri eletti dal Consiglio camerale, secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente. Dei suddetti componenti almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.
3. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vicepresidente ovvero, con separate votazioni, i due Vicepresidenti individuando, in tal caso, il Vicepresidente Vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, per primo ne assume temporaneamente le funzioni.
4. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente ovvero il Vicepresidente Vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.

### **ARTICOLO 16**

#### **GIUNTA CAMERALE: COMPETENZE**

1. La Giunta camerale è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta compie le seguenti funzioni:
  - a) adotta i regolamenti per la disciplina, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e compiti amministrativi nelle materie di competenza di cui all'art. 2 della legge 580/93, nelle materie delegate, nelle materie conferite ai sensi dell'articolo 1 della L. 59/1997, nonché nelle materie disciplinate dal presente Statuto;
  - b) adotta il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della legge

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

7 agosto 1990, n. 241;

- c) svolge, in generale, l'attività regolamentare non rimessa dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi camerali;
- d) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge 580/1993, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
- e) delibera sulla partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;
- f) approva il budget direzionale su proposta del Segretario Generale;
- g) nomina l'organo indipendente di valutazione strategica (OIV);
- h) adotta ed approva il piano della performance, il relativo aggiornamento e la relazione sulla performance;
- i) adotta ed approva il sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzative ed individuali;
- l) determina, su indicazione dell'organo di valutazione strategica, i parametri per la valutazione dei risultati da conseguire nello svolgimento di progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati, e dei servizi o attività assegnati alla competenza delle diverse aree organizzative;
- m) assegna gli obiettivi al Segretario Generale ed effettua la valutazione, avvalendosi dell'OIV e del servizio del controllo di gestione.
- n) esercita, avvalendosi dell'OIV, il controllo strategico della Camera di Commercio e delle proprie aziende speciali ed effettua la valutazione dei risultati assegnati al Segretario Generale;
- o) approva gli interventi di promozione economica non espressamente previsti in sede di redazione del preventivo, su proposta del Segretario Generale;
- p) predisporre l'aggiornamento del preventivo economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- q) assume il provvedimento di aggiornamento del budget direzionale per variazioni comportanti maggiori oneri finanziari o maggiori proventi realizzati rispetto alle previsioni iniziali;
- r) predisporre il bilancio d'esercizio, la relativa relazione sull'andamento della gestione e gli allegati da sottoporre al Consiglio per l'approvazione;
- s) delibera in esito all'acquisizione ed alla alienazione di beni immobili;
- t) adotta i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui;
- u) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
- v) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- z) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- aa) delibera sulla istituzione dei servizi di arbitrato e di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- bb) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- cc) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- dd) adotta il regolamento interno;
- ee) designa il Segretario Generale;
- ff) definisce, su proposta del Segretario Generale, la struttura macro-organizzativa della Camera di Commercio individuando le aree dirigenziali, nonché i relativi aggiornamenti, ed adotta, sempre su

proposta del Segretario Generale, gli atti di programmazione in materia di politiche del personale ed i relativi aggiornamenti;

gg) delibera in merito all'affidamento di incarichi dirigenziali al personale interno nonché a personale esterno e con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

hh) su proposta del Segretario Generale, conferisce gli incarichi dirigenziali e nomina il Dirigente che assume le funzioni vicarie ed il Conservatore del Registro delle Imprese;

ii) approva la Carta dei servizi o la Guida ai servizi camerali predisposte dalla Camera di Commercio;

ll) adotta ed approva il documento per l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;

mm) fornisce direttive al segretario generale in veste di presidente della delegazione trattante per la sottoscrizione di accordi decentrati integrativi per l'incentivazione del personale e lo autorizza alla sottoscrizione dell'accordo definitivo.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

## **ARTICOLO 17**

### **COMPONENTI DELLA GIUNTA**

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita la delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.

2. La perdita della carica di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla carica di membro di Giunta.

3. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.

4. Qualora la metà più uno dei membri di Giunta sia dimissionario, i membri restanti si intendono decaduti ed il Consiglio provvede alla nuova elezione dell'intero collegio.

5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

## **ARTICOLO 18**

### **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA CAMERALE**

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; può essere altresì riunita qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, in tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta.

2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette (7) giorni prima della riunione.

4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso, formulato per posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o telegramma, spedito almeno due (2) giorni prima della riunione.

5. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno due dei presenti.

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, Consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

8. La Giunta Camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto.

### **ARTICOLO 19**

#### **RIUNIONI E DELIBERAZIONI**

1. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si applicano l'articolo 12, comma 7, e 15, commi 2 e 3, della legge 580/1993.

2. Non è ammessa la delega di voto.

### **ARTICOLO 20**

#### **IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. Il Presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.

2. Il Presidente rappresenta la Camera di Commercio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per due sole volte.

4. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

5. Il Presidente esercita altresì le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;

b) formula proposte sulle attività dell'Ente ed emette pareri e proposte sulle materie rientranti nella propria sfera di competenza nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri organismi;

c) richiede pareri e consulenze nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

d) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

e) esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Nello svolgimento del mandato, il Presidente può, in relazione a specifici progetti o materie, dare incarichi ai componenti di Giunta e di Consiglio e dai medesimi farsi rappresentare, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.

## **ARTICOLO 21**

### **VICEPRESIDENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. La Giunta, nella prima seduta, elegge al suo interno uno o al massimo due Vice Presidenti della Camera di Commercio.
2. Nel caso in cui si intenda procedere alla nomina di un solo Vice Presidente, ciascun membro di Giunta può esprimere una sola preferenza e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione, da tenersi nella stessa riunione, e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, il Presidente dispone l'immediata effettuazione di apposita votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Nel caso in cui la Giunta decida di eleggere due Vice Presidenti, dapprima provvede, osservando le norme procedurali indicate nel precedente comma 2, all'elezione del Vice Presidente Vicario.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, le funzioni di Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, vengono temporaneamente assunte dal Vicario e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.
6. Al Vice Presidente ovvero ai Vice Presidenti non spetta alcun compenso, fatto salvo quanto previsto per gli emolumenti in favore dei componenti della Giunta camerale.

## **ARTICOLO 22**

### **NORME SULLA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta camerale cessano dalla carica per dimissioni, morte, decadenza. Il Presidente e la Giunta camerale cessano altresì dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
2. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza degli stessi sono stabilite dalla legge. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata solo:
  - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
  - b) per gravi violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno un terzo dei Consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e contiene altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
5. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta è deliberata a maggioranza dal Consiglio camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
6. La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la lista dei candidati a componente della Giunta camerale.

## **ARTICOLO 23**

### **OBBLIGO DI ASTENZIONE**

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale.

## **CAPO II - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

## **ARTICOLO 24**

### **COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA DEL MANDATO E SOSTITUZIONI**

1. Il Collegio dei Revisori dei conti é nominato dal Consiglio ed é composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali.

## **ARTICOLO 25**

### **COMPETENZE E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio, predisposto dalla Giunta camerale; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della legge 580/1993 e alle relative norme di attuazione, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. I Revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di accedere, o prendere visione, a tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili, agli indici e parametri elaborati per il controllo di gestione nonché ai risultati del controllo medesimo.

5. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali é redatta la relazione di cui al comma 6, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

6. Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

### **ARTICOLO 26**

#### **CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

1. E' istituita la Consulta provinciale dei presidenti degli ordini professionali, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni e composta di diritto dai presidenti degli ordini professionali previsti dalla normativa vigente operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Forlì-Cesena i quali designano il rappresentante dei liberi professionisti all'interno del Consiglio camerale.

2. Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni. Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate a seguito di avviso pubblicato all'albo camerale, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

3. La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di commercio.

4. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente Camerale.

5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

6. Le modalità di funzionamento, organizzazione, i criteri di selezione ed il numero massimo dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del consiglio.

## **CAPO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

### **ARTICOLO 27**

#### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

### **ARTICOLO 28**

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso, ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta e sovrintende al personale camerale. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della Dirigenza.

## Statuto della Camera di Commercio di Forlì-Cesena

2. Il Segretario Generale è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta.

3. Il Segretario Generale:

- a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi decisi dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali nell'ambito di quelle assegnate, ivi compresa la firma di convenzioni e/o accordi con altri enti e/o organismi pubblici e/o privati; delega ai Dirigenti gli atti e i provvedimenti amministrativi di cui alla presente lettera;
- b) propone alla Giunta l'assegnazione degli incarichi dirigenziali e la nomina del Dirigente con funzioni vicarie e del Conservatore del Registro delle Imprese;
- c) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
- d) formula proposte ed esprime pareri agli organi della Camera;
- e) salvo che sia diversamente disciplinato da norme di legge o regolamento, nomina i componenti delle commissioni camerali interne ed esterne;
- f) propone alla Giunta il budget direzionale, suddiviso in aree organizzative, ed i suoi aggiornamenti;
- g) dispone le variazioni al budget direzionale, su proposta dei responsabili delle aree organizzative, che non comportano maggior oneri complessivi;
- h) assegna alla dirigenza, sulla base del budget direzionale adottato dalla Giunta, con proprio formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
- i) assegna gli obiettivi alla dirigenza e ne valuta i risultati e le performance, sulla base delle relazioni all'uopo fornite dall'Organo Indipendente di Valutazione;
- l) adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e, nella sua veste di datore di lavoro, svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- m) attua il programma di assunzione del personale ed assume i relativi provvedimenti;
- n) adotta il piano formativo del personale;
- o) adotta il piano per la prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro, ed i relativi aggiornamenti, nonché fornisce le direttive per la sua attuazione;
- p) assegna gli obiettivi gestionali al personale e ne verifica la realizzazione;
- q) eroga il trattamento accessorio al personale;
- r) autorizza l'uso degli autoveicoli camerali;
- s) determina l'ammontare e le tipologie degli oneri di spesa di competenza dei funzionari delegati;
- t) istituisce la cassa interna e nomina il cassiere ed i suoi sostituti;
- u) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- v) promuove o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
- z) cura i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Consiglio, della Giunta e del Presidente;
- aa) adotta i provvedimenti di natura regolamentare, comunque denominati, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza.

4. Il Segretario Generale può dirigere una o più aree o servizi di staff e, in caso di assenza o impedimento dei dirigenti, avoca a sé le relative competenze.

5. Il Segretario Generale istituisce e coordina il servizio di controllo di gestione interno, anche attraverso l'assegnazione del servizio medesimo ad altro dirigente.

6. Il Segretario Generale è infine competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa, ivi compresi la predisposizione del piano della performance, l'aggiornamento e la declinazione nel dettaglio dei sistemi di misurazione e di valutazione delle performances del personale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

7. La Camera di Commercio di Forlì-Cesena condivide il principio, sancito dall'art. 20 comma 2, della

L. 580/1993 secondo il quale nelle camere di commercio per cui non viene raggiunto un sufficiente equilibrio economico é consentito avvalersi, in forma associata ed in regime convenzionale, di un segretario generale titolare di altra camera di commercio, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

## **ARTICOLO 29**

### **I DIRIGENTI E LORO FUNZIONI**

1. I Dirigenti adottano, nell'ambito degli ordinamenti e dell'organizzazione generale stabiliti dalla Giunta e dal Segretario Generale, gli atti organizzativi degli uffici dell'area cui sono preposti. Dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro conferite.
2. I Dirigenti curano l'attuazione dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi ad essi assegnati, adottando, entro gli indirizzi e nell'ambito delle risorse ad essi assegnati ed in base alle deleghe eventualmente loro conferite, i relativi atti e provvedimenti amministrativi. Esercitano i poteri di acquisizione delle entrate e di spesa nelle materie di competenza e svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
3. Formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale in tema di organizzazione dei servizi e di predisposizione dei programmi di attività.
4. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale.
5. Il dirigente cui sono state attribuite le funzioni vicarie sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

## **ARTICOLO 30**

### **ASSETTO ORGANIZZATIVO**

1. Spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale, la definizione della macro-struttura organizzativa della Camera di Commercio e l'individuazione delle aree dirigenziali.
2. Gli altri atti di organizzazione e gestione del personale, ivi compresi l'individuazione delle Posizioni Organizzative e dei Servizi, in quanto atti di micro-organizzazione, spettano al Segretario Generale, su proposta dei Dirigenti, e sono adottati conformemente ai principi di autonomia, trasparenza, efficienza ed ai criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Le Aree, i Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze del sistema delle imprese e del mercato, adeguando costantemente l'azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

## **ARTICOLO 31**

### **PERSONALE**

1. Al personale della Camera di commercio si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche e integrazioni.
2. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile nonché dalle disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica.
3. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con gli strumenti previsti dalla legge, l'ordinamento del personale.

4. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

#### **ARTICOLO 32**

##### **L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - O.I.V.**

1. La Giunta per l'attività di valutazione e controllo strategico si avvale di un apposito organismo denominato, secondo la normativa attualmente vigente, Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito indicato con l'acronimo OIV.
2. L'OIV, con proprio atto interno, regola il suo funzionamento.
3. L'OIV svolge l'attività di valutazione e controllo strategico, con cadenza periodica, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei progetti e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio rispetto agli standard prefissati, con l'obiettivo di determinare le modalità di miglioramento nello svolgimento della attività e dei servizi camerale, nonché di proporre eventuali azioni correttive da apportare alle linee di indirizzo ed ai documenti di programmazione. A tali scopi l'OIV redige relazioni periodiche ed annuali al Presidente, alla Giunta e al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'OIV valuta anche i risultati conseguiti dall'Azienda Speciale della Camera di Commercio rispetto agli obiettivi ad essa assegnati.
5. L'OIV opera in posizione di autonomia, secondo le vigenti disposizioni. Fornisce elementi di giudizio alla Giunta, per la valutazione del Segretario Generale, e al Segretario Generale, per la valutazione dei dirigenti.
6. L'OIV è nominato dalla Giunta ed è composto da esperti esterni all'amministrazione camerale.

#### **ARTICOLO 33**

##### **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

1. Oltre a quanto indicato dalle norme di legge e dal presente Statuto, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, nonché l'istituzione degli uffici di staff e dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

### **TITOLO III - LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E I MODULI COLLABORATIVI**

#### **ARTICOLO 34**

##### **PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali assegnati dalla legge e dal presente Statuto, la Camera di Commercio, in favore delle imprese e del mercato, direttamente o in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, nonché utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi, società consortili, enti, fondazioni o altri organismi associativi, di norma legalmente riconosciuti, ovvero acquisisce partecipazioni in essi.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'articolo 14, comma 5, lettera b), della legge n. 580/1993, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio,

approvato dal Consiglio.

3. La Giunta provvede indicando le attività e le caratteristiche della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.
4. La Camera di Commercio, in relazione all'importanza strategica dell'iniziativa, si assicura forme di controllo, anche attraverso la diretta partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo.
5. I rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
6. Il Consiglio e la Giunta camerale, anche per il tramite delle proprie commissioni, possono chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

#### **ARTICOLO 35**

##### **AZIENDE SPECIALI**

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, ovvero per lo svolgimento di attività strumentali al proprio funzionamento, può costituire aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.

#### **ARTICOLO 36**

##### **OSSERVATORI, ACCORDI DI PROGRAMMA, PATTI TERRITORIALI E CONFERENZE DI SERVIZI**

1. La Camera di Commercio può istituire Osservatori, organismi con funzioni di monitoraggio e proposta, chiamando a farne parte altre istituzioni, rappresentanze delle organizzazioni degli interessi economici locali imprenditoriali, professionali, dei lavoratori e dei consumatori, nonché esperti ed esponenti di organismi tecnici.
2. Gli Osservatori esercitano funzioni di analisi, proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi e contratti d'area ed, in generale, degli strumenti della programmazione negoziata.
4. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

**TITOLO IV - GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E I RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE  
IMPRESE, DEI LAVORATORI E DEI CONSUMATORI**

**ARTICOLO 37**

**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei liberi professionisti e dei consumatori mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività e i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione; a tal fine può promuovere la costituzione di Consulte.
2. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, gli Ordini, Collegi e Albi professionali possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.
3. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed il termine per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

**ARTICOLO 38**

**DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, la redazione della Carta dei Servizi della Camera di Commercio, della Guida ai servizi camerali e di appositi comunicati o avvisi che rende disponibili anche in formato elettronico mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
2. La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

**TITOLO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

**ARTICOLO 39**

**ORDINAMENTO SULLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO**

1. La gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio è disciplinata dalla normativa specifica tempo per tempo vigente, attualmente contenuta nel D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. Essa è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.

**ARTICOLO 40**

**FONDO DI PEREQUAZIONE**

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere di cui all'articolo 18 della legge n. 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

**TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 41**

**ENTRATA IN VIGORE - PUBBLICITÀ**

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo camerale online ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.
2. Lo Statuto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio e reso disponibile al pubblico.

**ARTICOLO 42**

**RINNOVAZIONE DELLA GIUNTA**

1. Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto, da convocarsi entro 45 giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede alla eventuale rinnovazione della elezione dei componenti della Giunta nella composizione prevista dalle norme e dal presente Statuto.
2. La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

**ARTICOLO 43**

**REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI**

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta del Presidente, della Giunta camerale o di un terzo dei Consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.
2. L'adozione e le modifiche dei regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

**ARTICOLO 44**

**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di commercio, contenuta nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.





Camera di Commercio  
Forlì-Cesena

Corso della Repubblica 5 – 47121 Forlì  
Tel. 0543 713111 – Fax 0543 713502  
e.mail: [segreteria.generale@fc.camcom.it](mailto:segreteria.generale@fc.camcom.it)  
[www.fc.camcom.it](http://www.fc.camcom.it)